

Civile Sent. Sez. L Num. 12344 Anno 2021

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 10/05/2021

SENTENZA

sul ricorso 27399-2017 proposto da:

A.N.S.A. - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio
degli Avvocati MANLIO ABATI e CRISTIANO ANNUNZIATA,
che la rappresentano e difendono;

2020

2824

- ricorrente principale -

DE SANTI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO D'AMATI,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA

D'AMATI e CLAUDIA COSTANTINI;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

contro

A.N.S.A. - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
SOCIETA' COOPERATIVA;

- ricorrente principale - controricorrente

incidentale -

avverso la sentenza n. 1547/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2017 R.G.N.
2574/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e incidentale;

udito l'Avvocato MANLIO ABATI;

udito l'Avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1547/2017, in accoglimento dell'appello proposto dall'agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) soc. coop., in riforma parziale della sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato la natura subordinata dell'attività giornalistica svolta da Laura De Santi, ascrivibile alla qualifica di redattore corrispondente dall'estero dal 21 aprile 2005 al novembre 2005 e dal febbraio 2006 al febbraio 2011 e, per l'effetto, ha condannato l'A.N.S.A. ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. al pagamento, in favore dell'appellata, delle relative differenze retributive tra quanto dovuto in base alle previsioni del CCNLG relative a detta qualifica e quanto percepito, nonché al pagamento del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, e al versamento in favore dell'Ente competente dei dovuti oneri previdenziali.
2. Laura De Santi, iscritta all'albo dei pubblicisti e successivamente all'albo dei praticanti giornalisti, aveva rivendicato il riconoscimento della natura subordinata giornalistica con la qualifica di redattore corrispondente dall'estero, per aver lavorato presso la sede di corrispondenza di Algeri.
3. Il Tribunale adito, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, aveva accolto la domanda sulla base delle risultanze istruttorie e, sebbene la ricorrente fosse divenuta giornalista professionista solo nel corso del giudizio, aveva escluso che il rapporto di lavoro subordinato potesse ritenersi nullo per contrarietà a norma imperativa, essendo sufficiente ai fini della sua validità l'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti, ai sensi dell'art. 36 CCNL, dell'art. 35, primo comma, legge n. 416 del 1981 e dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000; aveva pertanto disposto la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro.
4. La Corte di appello di Roma, confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, osservava – in sintesi - quanto segue:
 - a) trova applicazione la legge italiana in quanto, al di là della formulazione adottata dalle parti nel contratto individuale di collaborazione autonoma, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

base alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale (legge n. 218 del 1995, art. 16), la "*legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico*"; nel caso specifico, la Convenzione di Roma, che trova applicazione per le obbligazioni contrattuali per il tramite dell'art. 57 della stessa legge n. 215 del 1995 (non trovando invece applicazione *ratione temporis* il Regolamento CE n. 593/2008), a sua volta ha previsto che l'applicazione di una norma della legge designata dalla presente Convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro;

- b) il concetto cui fare riferimento riguarda l'"*ordine pubblico internazionale*", che non si identifica in qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile, bensì nel complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia comuni nei diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, secondo l'elaborazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità;
- c) applicando tali principi alla fattispecie, ne risulta che, ove pure le parti avessero optato per l'applicazione della legge algerina – opzione che in realtà neppure emerge dal contratto di collaborazione autonoma, il quale si limita a fare riferimento all'adempimento "*degli obblighi delle leggi fiscali e previdenziali algerine*" –, in ogni caso l'applicabilità della legge algerina dovrebbe essere esclusa, in quanto essa non reca alcuna tutela avverso i licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative, quali devono considerarsi quelle poste a base del recesso intimato alla ricorrente in data 11 febbraio 2011 ("*mutate esigenze verificatesi all'interno della società*"), né la legge straniera garantisce il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione equa e proporzionata (art. 36 Cost.) per l'ipotesi in cui l'accordo intercorso tra le parti dissimuli un contratto di lavoro subordinato e attribuisca di fatto al lavoratore un trattamento economico inferiore a quello cui avrebbe diritto;

- d) è fondato il motivo con il quale l'ANSA ha eccepito che per la costituzione di un valido rapporto subordinato di lavoro giornalistico è richiesta l'iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti (la ricorrente si era iscritta a tale Albo solo successivamente al licenziamento, in corso di giudizio), non potendo valere a tale fine né l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti (dal 15.2.2008), né l'iscrizione all'Albo dei praticanti giornalisti (dal 20.11.2009), a norma dell'art. 45 legge n. 69 del 1963 e dell'art. 5 CNLG del 2005, la cui formulazione è analoga a quella del CNLG del 10 gennaio 1959, valevoli *erga omnes*; infatti, lo svolgimento di valida attività giornalistica nella posizione di corrispondenti dalle capitali estere è riservata ai giornalisti iscritti all'Albo dei "professionisti"; si versa quindi in un'ipotesi di nullità del contratto per violazione di norma imperativa;
- e) in particolare, poiché la previsione di cui all'art. 36 CCNL deve essere letta in coordinamento con l'art. 5 dello stesso contratto (art. 1363 cod. civ.), il giornalista pubblicista può svolgere attività giornalistica solo nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza, esclusi quelli di cui al punto b) dell'art. 5, sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti di cui all'art. 36 in merito agli organici della strutture, ovvero come corrispondente dai centri minori o ancora come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG; le leggi n. 415 del 1981 (art. 35) e 388/2000 (art. 76), non inficiano tali conclusioni in quanto si riferiscono evidentemente ai giornalisti pubblicisti che hanno instaurato validi rapporti di lavoro subordinato giornalistico nei limiti in cui ciò sia consentito, limiti da cui sicuramente esula lo svolgimento di attività giornalistica nella posizione di corrispondente da una capitale estera, quale quella che viene in rilievo nella specie;
- f) tuttavia, poiché non si è in presenza di una nullità per illiceità della causa o dell'oggetto, l'ipotesi dà luogo alla produzione degli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;
- g) da tali rilievi consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato il diritto della De Santi alla



reintegra nel posto di lavoro con ogni relativa conseguenza, in quanto nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un atto di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze di legge per il recesso ingiustificato;

- h) trova invece applicazione il regime di cui all'art. 2126 cod. civ. per cui spetta il trattamento economico proprio delle mansioni effettivamente svolte e, alla luce delle risultanze della prova testimoniale (v. sentenza da pag. 11 a pag. 20), è comprovato lo svolgimento di un'attività quotidiana, non limitata ad uno specifico settore di informazione, ma estesa a tutte le notizie dell'ambito territoriale assegnato, con piena integrazione degli elementi propri del rapporto di lavoro del corrispondente da capitale estera;
- i) l'eccezione di prescrizione è infondata; la lavoratrice durante lo svolgimento del rapporto con formale qualifica di lavoratore autonomo non era libera da timore nei confronti del datore (*metus*), per cui la prescrizione non poteva decorrere; in data 28.12.2009 l'appellante aveva comunque interrotto la prescrizione mediante la richiesta delle differenze retributive dovute dal 21.4.2005 in base al parametro previsto dal CNLG per la qualifica di redattore corrispondente dall'estero;
- j) infine, infondate sono le censure relative al parametro utilizzato dal Tribunale per la determinazione del trattamento economico dovuto, posto che l'art. 5 CNLG prevede che al corrispondente da capitali estere spetta la qualifica di redattore; non è contestato che il trattamento economico dovuto a tale figura professionale includa anche l'indennità di residenza e di alloggio; la De Santi era arrivata in Algeria proveniente da La Spezia e il suo domicilio sarebbe stato proprio l'Ufficio di corrispondenza dell'ANSA; d'altra parte, l'eventuale preesistente presenza del corrispondente nel Paese di destinazione potrebbe al più incidere sui rimborsi delle spese previste in caso di trasferimento dall'art. 2 CNLG.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Per la cassazione di tale sentenza l'ANSA ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui ha resistito la De Santi con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Ha resistito al ricorso incidentale l'ANSA con controricorso e successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della legge 21 aprile 1990, n. 90, degli artt. 16 e 57 legge n. 218 del 1995, nonché degli artt. 3, 4 e 6 della Convenzione di Roma del 9 giugno 1980 in relazione alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonché in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.

Assume che la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto applicabile la legge italiana in luogo di quella algerina, poiché: a) il rapporto di collaborazione è pacificamente sorto ad Algeri, dove la prestazione è sempre stata svolta; b) le parti non hanno mai fatto riferimento alla legge italiana, né nella convenzione di tirocinio, né nel contratto di collaborazione autonoma; c) l'art. 6 della Convenzione di Roma prevede che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, il contratto di lavoro è regolato *"...dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro... a meno che non risulti che dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese"*; sia nell'uno che nell'altro caso, la legge applicabile nella specie è quella algerina.

2. Il motivo è infondato.
3. Come esposto in parte narrativa, la sentenza di appello ha richiamato gli artt. 16 e 57 della legge n. 218 del 1995, evidenziando che, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, è imprescindibile il riferimento all'*"ordine pubblico"*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

internazionale" e che l'applicabilità della legge algerina deve essere esclusa, in quanto essa non reca alcuna tutela del lavoratore nel caso di licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative, quali quelle poste a base del recesso della ricorrente, né garantisce il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.) nell'ipotesi in cui l'accordo intercorso tra le parti dissimuli un contratto di lavoro subordinato e attribuisca di fatto al lavoratore un trattamento economico peggiore rispetto a quello cui avrebbe diritto.

4. Ai sensi dell'art 16 della legge 31.5.1995 n. 218 è statuito che «*La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico*». La Convenzione di Roma 19.6.1980, alla quale la legge n. 218 del 1995 rinvia (art. 57) per le obbligazioni contrattuali (secondo il regime *ratione temporis* applicabile), a sua volta, prevede che: "*L'applicazione di una norma della legge designata della presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro*". I parametri di conformità all'ordine pubblico internazionale devono essere rinvenuti in esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, o nell'insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico (Cass. n. 13547 del 2008, che richiama Cass. n. 4040 del 2006, n. 14662 del 2000 e n. 22332 del 2004; v. pure, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 12193 del 2019 e Cass. n. 22932 del 2019).
5. In tema di rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all'estero, la nozione di "ordine pubblico", che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, è desumibile innanzi tutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre fare riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (artt. 1, 4 e 35 Cost.) e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE, fonti che includono le tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato (Cass. n. 1302 del 2013).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. A fronte del complesso motivazionale su cui si incentra la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, conforme a diritto per tutte le considerazioni finora esposte, parte ricorrente si è limitata a reiterare le tesi svolte nel giudizio di merito, le quali all'evidenza restano tutte assorbite nel rilievo della contrarietà della legge algerina ai principi dell'ordine pubblico internazionale, che rende ultronea qualsiasi ulteriore indagine circa la volontà espressa dalle parti nel contratto di lavoro e del criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile, dovendosi pure ribadire che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 22478 del 2018 e Cass. n. 17330 del 2015).

7. Con il secondo motivo l'ANSA denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 90 del 1990, della legge n. 741 del 1959 in relazione all'art. 5 CNLG, alla legge n. 604 del 1966 e all'art. 36 Cost. in relazione alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonché in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.

Assume che i riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, alla violazione della legge di tutela sui licenziamenti (l. 604 del 1966) e del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), in rapporto disciplina contenuta nella legge algerina, sarebbero inconferenti, avendo la stessa sentenza dichiarato la nullità del contratto di lavoro subordinato ed escluso l'applicazione della normativa italiana in materia di licenziamenti.

8. Il motivo è manifestamente infondato.

9. L'operazione di individuazione della legge applicabile, in cui viene in rilievo il limite costituito dal rispetto dell'ordine pubblico, si pone in una fase anteriore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(*ex ante*) rispetto al giudizio sulla fondatezza o meno della domanda sulla scorta della legge ritenuta applicabile.

10. Con il terzo motivo l'ANSA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'interpretazione fornita dalla Corte territoriale al contratto di collaborazione autonoma sottoscritto in data 28 aprile 2006, nella parte in cui prevede l'applicazione della legge algerina. Sostiene che il riferimento all'"adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali delle leggi algerine", contenuto nel contratto scritto, costituiva espressione della volontà delle parti di escludere l'applicazione della legge italiana.

11. Il motivo è inammissibile.

12. Non solo deve rilevarsi che il motivo di ricorso, pur fondato sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche, si risolve, in realtà, nella proposta di una inammissibile diversa interpretazione delle clausole negoziali (tra le tante, Cass. n. 10554 del 2010, 10203 del 2008, 23484 del 2007), ma il passaggio motivazionale oggetto del terzo motivo, costituisce una *ratio decidendi* autonoma ed ulteriore, formulata per l'ipotesi in cui non si ritenga fondata la prima, con la conseguenza che il rigetto del ricorso attinente alla prima (oggetto dei primi due motivi) rende irrilevante l'esame dei motivi di ricorso riferiti alla seconda, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, essendo comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della prima *ratio decidendi* (cfr. tra le tante, Cass. 15399 del 2018, 21490 del 2005). Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493 del 2018, n. 2108 del 2012, n. 22753 del 2011, n. 3386 del 2011).

13. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 1 e 5 CNLG e all'art. 45 legge n. 63 del 1969 con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonché in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.

Si sostiene che, essendo stato riconosciuto dalla stessa sentenza di appello che l'iscrizione della De Santi all'Albo dei giornalisti professionisti avvenne solo dopo la cessazione della collaborazione autonoma, erroneamente la sentenza ha pronunciato sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.

14. Il motivo è infondato.

15. La mancanza di iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti non poteva precludere l'accertamento della effettiva natura della prestazione di lavoro resa dalla ricorrente - se di lavoro autonomo (come formalmente pattuito) o se invece di lavoro subordinato quale redattore (come rivendicato in giudizio) -, dipendendo da tale accertamento il riconoscimento del diritto alle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ., per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, tra il trattamento spettante al redattore e quanto effettivamente percepito dalla lavoratrice.

16. Per il resto, l'accertamento di merito è conforme ai principi di questa Corte in materia. E' stato infatti affermato che, nell'ambito del lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 CNLG 10 gennaio 1959, reso efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, affinché l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse (Cass. n. 19199 del 2013, con cui è stata confermata una sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento come corrispondente dall'estero, trattandosi di attività

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quotidiana non limitata ad uno specifico settore dell'informazione e caratterizzata da un apporto creativo).

17. Con il quinto motivo l'ANSA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 e segg. cod. civ. con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonché in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che non poteva ritenersi provata la natura subordinata della prestazione.

18. Il motivo è inammissibile. Esso verte sulla valutazione e apprezzamento delle prove.

19. L'apprezzamento degli elementi di fatto è stato ampiamente e validamente argomentato, di talché esso si sottrae al sindacato di questa Corte, dovendosi pure osservare che - in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis* - la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207), evenienze che qui non si verificano.

20. Né la denuncia di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. corrisponde ai canoni che ne consentono l'ingresso in sede di legittimità, occorrendo a tal fine che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); è

invece inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 20867 del 2020).

21. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate e il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di *error in iudicando*, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
22. Con il sesto motivo l'ANSA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 2094 e 2104 cod. civ. nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. con riferimento ai documenti nn. 8, 9 e 10 allegati alle memorie difensive ANSA.

La ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere considerato le tassative e inderogabili disposizioni aziendali in materia di gestione degli *stage* e collaborazioni autonome esterne alle quali era assoggettata la responsabile della sede di Algeri dell'ANSA, sig.ra Tarquini.

23. Anche tale motivo è inammissibile.

24. Innanzitutto, il ricorso non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dei documenti asseritamente omessi e decisivi, dovendosi ribadire che, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., ha l'onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (tra le tante, v. da ultimo, Cass. n. 13625 del 2019).

25. Inoltre, valgono le medesime considerazioni svolte per il precedente motivo, in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, parte

ricorrente mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476 del 2019).

26. Con il settimo motivo, l'ANSA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ., dell'art. 18 legge 300 del 1970 con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonché in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.

Lamenta la ricorrente l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, il cui termine decorreva in costanza di rapporto di lavoro, poiché l'ANSA - che occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale - è soggetta al regime della c.d. tutela reale.

27. Il motivo è innanzitutto inammissibile.

Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di *metus* del lavoratore.

Dopo tali corrette premesse giuridiche, la sentenza ha aggiunto che il termine quinquennale di prescrizione era stato in ogni caso interrotto prima della sua integrale scadenza e prima della cessazione del rapporto di lavoro, a mezzo di lettera 28 dicembre 2009, con cui erano state rivendicate le differenze retributive maturate dal 21 aprile 2005.

Tale *ratio decidendi* non è stata specificamente impugnata ed è da sola sufficiente a reggere la decisione.

28. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CNLG nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all'indennità di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

residenza. Si rappresenta che l'ANSA aveva specificamente contestato i conteggi allegati dalla ricorrente all'atto introduttivo, negando il diritto all'indennità di alloggio e di residenza, trattandosi di emolumenti spettanti ai giornalisti "assegnati all'estero" come previsto dalla disciplina collettiva, mentre la De Santi aveva instaurato un rapporto di collaborazione *in loco* all'estero.

29. Anche questo motivo è inammissibile.

30. La sentenza impugnata ha riconosciuto i due emolumenti di cui si discute ritenendoli rientranti nel trattamento spettante al redattore corrispondente da capitale estera e ha rilevato che non era neppure contestato in giudizio che il trattamento economico dovuto a tale figura professionale includesse l'indennità di residenza e di alloggio. La censura di cui al ricorso per cassazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte di appello, deve quindi ritenersi nuova e come tale inammissibile.

31. A ciò va pure aggiunto che la sentenza ha dato atto che la De Santi era arrivata in Algeria proveniente da La Spezia, per cui il motivo non è neppure pertinente alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito.

32. Il primo motivo del ricorso incidentale di Laura De Santi denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 29, 33, 34 e 45 legge n. 69 del 1963 e degli artt. 1343, 1423 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) per avere la sentenza riformato la statuizione relativa alla tutela per il licenziamento illegittimo e all'ordine di reintegra nel posto di lavoro sul presupposto della nullità del rapporto di lavoro subordinato a motivo della mancata iscrizione della ricorrente nell'Albo dei giornalisti professionisti.

Deduce che ella era iscritta all'Albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, dal 15.12.2008 e al registro dei praticanti giornalisti dal 20.11.2009 e tale condizione (di iscrizione) valeva ad escludere la nullità del rapporto.

Sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello (Cass. n. 27608 del 2006 e n. 21884 del 2016) riguarda l'ipotesi di iscrizione nell'elenco dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pubblicisti, mentre almeno dal 20 novembre 2009 (anteriormente alla lettera di recesso comunicata il 10.2.2011), ossia dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti, la soluzione doveva essere diversa, poiché il praticantato giornalistico e la successiva iscrizione nell'elenco dei professionisti sono inscindibili, essendo l'uno prodromico all'altro.

33. Con il secondo motivo, connesso al primo, lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.), consistente nell'iscrizione della ricorrente al registro dei praticanti a far data dal 20.11.2009.

34. I due motivi, che sono connessi e possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

35. Innanzitutto, la sentenza impugnata non ha omesso l'esame della circostanza costituita dall'iscrizione della De Santi all'elenco dei praticanti giornalisti dal 20.11.2009, della quale dà atto espressamente nella motivazione della sentenza, ma ne ha ritenuto (implicitamente) l'irrilevanza, per essere assorbente la circostanza che la valida attività giornalistica nella posizione di corrispondente da capitale estera (come nella specie) è riservata ai giornalisti iscritti all'Albo dei "professionisti".

36. Come è noto, l'Albo è suddiviso in due elenchi, quello dei professionisti, ossia di coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica, e quello dei pubblicisti (art. 35 CNLG), ossia di coloro che svolgono l'attività giornalistica in via non occasionale e retribuita, ma non esclusiva. I praticanti sono invece coloro che, pur non rientrando nelle due categorie anzidette, sono iscritti nell'apposito registro e ad essi è applicata la disciplina di cui all'art. 35 CNLG.

37. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico contempla, all'art. 5, tra le ipotesi per le quali "è *obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica*", quella dei "corrispondenti negli uffici di corrispondenza...dalle capitali estere..." (lett. b); il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

secondo comma dello stesso articolo prevede che ai giornalisti professionisti (di cui alla precedente lett. b) "spetterà la qualifica di redattore".

38. E' ben vero che l'art. 36 CNLG contempla la possibilità che anche presso gli uffici di corrispondenza possano esservi giornalisti pubblicisti. Tuttavia, interpretando sistematicamente gli artt. 5 e 36 (art. 1363 cod. civ.), ove si tratti di uffici di corrispondenza presso una capitale estera (come nella specie), è obbligatorio che sia assunto un giornalista "professionista", al quale verrà corrisposto il trattamento economico e la qualifica di "redattore". In tale contesto, il mero svolgimento di mansioni di redattore, come accertato dalla Corte di appello, senza l'iscrizione all'Albo dei giornalisti "professionisti" (ma con l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti) dà luogo ad un rapporto nullo, con applicazione del regime di cui all'art. 2126 cod. civ..

39. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell'elenco dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione, sicché, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato (Cass. n. 21884 del 2016; v. pure Cass. n. 27608 del 2006 e n.10158 del 2017).

40. Deduce la ricorrente incidentale che a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi (almeno) a far data dalla iscrizione al registro dei praticanti, ossia dal 20.11.2009. A sostegno di tale censura, cita le sentenze di questa Corte che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

G

hanno affermato che la mancata iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge con applicazione del regime di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cass. 1256 del 2016, conforme a Cass. 3385 del 2011) per argomentare, *a contrario*, che, laddove l'iscrizione all'Albo dei praticanti giornalisti vi sia, non sussisterebbe alcuna nullità.

41. L'argomento ha un rilievo giuridico solo apparente, poiché il principio sopra esposto ha riguardato ipotesi in cui vi era stato l'effettivo svolgimento di attività di praticantato giornalistico, priva però della iscrizione del giornalista nel relativo registro dei praticanti. La fattispecie che riguarda il caso in esame è diversa; per essa il CNLG richiede (art. 5) che l'attività di corrispondente negli uffici di corrispondenza dalle capitali estere deve essere svolta da giornalisti professionisti ("*è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati come professionisti*", ossia iscritti nell'Albo dei giornalisti professionisti).

42. Per tali ragioni, vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale, con compensazione delle spese tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

43. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale, sia della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, à norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020

Il Consigliere est.

Il Presidente